



Regolamento n. 23

RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Art. 1

Finalità

1. Le presenti norme mirano ad assicurare che tutte le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale siano effettuate con la garanzia della necessaria capacità, competenza e professionalità dei candidati.

Art. 2

Competenze del Consiglio

1. Al Consiglio compete: a) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Presidente della Provincia e del Consiglio, dei rappresentanti della Provincia di Ravenna presso enti, aziende ed istituzioni; b) la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni espressamente riservatigli dalla legge.

2. Qualora sia prevista la rappresentanza della minoranza consiliare, compete a questa il potere di proposta dei propri rappresentanti. 3. Allorquando si deve surrogare un rappresentante della minoranza consiliare, solo a quest'ultima spetta la facoltà di proposta del sostituto.

Art. 3

Competenze del Presidente

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca di ogni rappresentante della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, non espressamente riservato al Consiglio.

2. Tali provvedimenti, assunti nel pieno rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 5, hanno piena efficacia sin dal momento della loro adozione.

Art. 4

Osservanza degli indirizzi programmatici espressi dal Presidente della Provincia e dal Consiglio provinciale

1. Coloro che vengono nominati o designati dal Presidente a rappresentare la Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, si conformano, nell'espletamento dell'incarico, agli indirizzi programmatici del Presidente e del Consiglio provinciale.

2. Il Consiglio si riserva di chiedere annualmente una relazione sull'attività svolta dai rappresentanti in enti, aziende ed istituzioni per le quali l'approvazione dei programmi o bilanci non sia già di competenza del Consiglio stesso.

Art. 5

Requisiti

1. I rappresentanti della Provincia devono: a) avere i requisiti previsti per l'eleggibilità a consigliere provinciale; b) possedere eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa di riferimento che regola i requisiti soggettivi o il funzionamento dell'ente, azienda ed istituzione; c) essere in possesso di specifica competenza tecnica-amministrativa, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire desumibile o per titoli di studio, o per esperienze maturate, o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubbliche o private, o per pubblici uffici assolti, o per studi e pubblicazioni, da provarsi mediante curriculum.

Art. 6
Pari opportunità

1. Dovrà essere assicurata, di norma, la presenza di entrambi i sessi nella nomina e nella designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

Art. 7
Termini per la nomina

1. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio, comprese quelle per le quali non sia prevista scadenza del termine di durata, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 8
Nomina e designazione di competenza del Presidente della Provincia

1. Il Presidente provvede alle nomine di sua competenza con proprio provvedimento, scegliendo i rappresentanti della Provincia nel rispetto degli articoli 3, 4, 5.
2. Qualora in forza di normativa non avente forza e valore di legge venga prevista la rappresentanza della minoranza consiliare, il Presidente decreta la nomina o la designazione sulla base di almeno una coppia di nominativi per ogni rappresentante spettante alla minoranza stessa. I nominativi devono pervenire al Presidente nei termini previsti dalla relativa formale richiesta, comunque non inferiori a cinque giorni, dovendosi in caso contrario ritenere il medesimo Presidente legittimato a poter prescindere dall'indicazione della minoranza.
3. Le nomine e le designazioni di cui sopra devono essere comunicate al Consiglio nella prima seduta utile successiva, depositate presso la segreteria generale in libera visione, trasmesse in copia, munite di curriculum, ai capigruppo consiliari. 4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei casi di revoca.

Art. 9
Approvazione nomine e designazione di competenza del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio o un suo delegato illustra alla competente Commissione consiliare gli aspetti di merito, programmatici e le finalità dell'ente, azienda o istituzione cui si riferiscono le nomine o le designazioni.
2. La relativa commissione esamina, entro dieci giorni, le candidature accompagnate dal curriculum e formula un elenco di candidati, più ampio delle nomine o designazione da disporre, da sottoporre al Consiglio per la deliberazione di nomina.
3. Decorso il citato termine senza che la commissione abbia adempiuto alla formalizzazione dell'elenco dei candidati, il Presidente deferisce direttamente al Consiglio la deliberazione sulla base delle candidature proposte.

Art. 10
Assenza di conflitti di interesse

1. I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni non devono trovarsi in conflitto di interesse con le mansioni o funzioni inerenti all'incarico conferito, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte.

Art. 11
Albo generale degli incarichi

1. Il settore affari generali tiene un albo, in libera visione, aggiornato delle nomine e delle designazioni effettuate dal Presidente della Provincia o dal Consiglio.